

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.L. n. 460/97, l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata: "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica".

#### **Art. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in S. Maria Maggiore attualmente in via Rosmini n. 46

#### **Art. 3 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il potere di legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente; in caso di suo impedimento o assenza, la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vicepresidente.

#### **Art. 4 - SCOPI, OGGETTO SOCIALE**

La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

"Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica", con il contributo di tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, mettono volontariamente a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e la propria passione, per il raggiungimento degli scopi sociali, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche potrà:

- diffondere e promuovere attività sportive, educative, ricreative e culturali con particolare riguardo a quella giovanile, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI stesso, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché degli enti di promozione sportiva o sociale a cui l'associazione intendesse aderire;

- aderire ad una o più federazioni sportive affiliate al CONI o ad uno o più Enti di promozione Sportiva o Sociale.

- Collaborare con altri Enti Sportivi, società pubbliche o private, anche di carattere internazionale, al fine di promuovere lo sport, la cultura, l'intrattenimento ed Organizzare manifestazioni Sportive;

- formare operatori, istruttori e tecnici sportivi tramite l'Organizzazione di corsi, convegni e seminari specifici in materia sportiva o su argomenti comunque connessi alle tematiche Sportive;

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica, ricreativa e sociale;

- promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, mostre e rassegne per i propri Associati, Iscritti e Partecipanti;

- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili ad attività che costituiscono l'oggetto associativo;

- organizzare escursioni, gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- gestire una biblioteca, una videoteca ed un audioteca sociali;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, equipaggiamento, attrezzature sportive ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare e creare siti internet, strumenti multi-mediali ed affini, avvalendosi di strumenti techno-logici, ed in particolare informatici e telematici;

- condurre e gestire impianti sportivi, ricreativi, ricettivi in genere, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti; La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Esplicitamente accetta ed applica le norme e le direttive del C.O.N.I., nonché gli Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle Federazioni Sportive Nazionali o enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o

alla gestione delle società affiliate.

6. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva o Sociale.

La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

#### **Articolo 5 - Durata**

La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 6 - Soci e Organismi affiliati**

Possono far parte dell'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica". le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;  
b) accettare le norme del presente Statuto;  
c) versare la quota associativa così come fissata annualmente dall'assemblea;  
d) avere una irreprensibile condotta morale e sportiva.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del presidente, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi ad alcuno titolo né può essere rivalutata.

Possono affiliarsi all'Associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica". associazioni od organismi che prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali che utilizzano le strutture e/o i servizi del Sodalizio, se società sportive dilettantistiche costituite nei modi previsti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 186/04. Gli organismi che intendono affiliarsi all'associazione devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità con le disposizioni contenute negli appositi regolamenti.

Gli organismi affiliati devono:

a) ottenere il riconoscimento dal consiglio direttivo dell'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica". essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato ai principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con le norme e direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti dell'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica".;

b) essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne definitive per reati non colposi, da radiazioni dell'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica" o dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o da enti di promozione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio o Affiliato può esercitare un solo voto. I Soci possono partecipare all'attività dell'ente; acquisiscono il diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione.

c) I soci, che aderiscono all'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica" devono prestare la loro opera gratuitamente.

d) La tessera ha durata annuale e tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite

di anno in anno dal Consiglio Direttivo della Associazione attraverso le circolari organizzative annuali. Si impegnano altresì, al rispetto di tutte le norme e deliberazioni sociali e ad adempire agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni dell'associazione "Academy Valle Vigezzo Associazione Polisportiva Dilettantistica".

e) La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei termini stabiliti.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;  
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;  
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.  
D. scioglimento della polisportiva ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;  
b) il presidente;  
c) il consiglio direttivo.

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva oppure mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o e-mail. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle

direttive generali della polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### **Articolo 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della polisportiva o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza

ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - Convocazione direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività sportiva da queste gestita.

#### **Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 - Il presidente**

Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Articolo - 20 Il rendiconto**

Il consiglio direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva.

#### **Articolo 23 - Sezioni territoriali**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.